

Comune di ARCONATE

C.C.

sigla

numero delib.

28/02/2019

data

Città Metropolitana di Milano

COPIA

OGGETTO:

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I. - DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 21:00 convocato nei termini prescritti, si è riunito, nella sala consiliare della Sede Municipale, in sessione ordinaria, di prima Convocazione, il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare l'oggetto su indicato. Di tale convocazione è stata data partecipazione al sig. Prefetto della Provincia.

All'appello per il punto all'Ordine del Giorno risultano:

n°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	COLOMBO ANDREA	SI	
2	COZZI ANNA	SI	
3	DI PANCRAZIO GABRIELLA		SI
4	TORRETTA ALESSANDRO	SI	
5	GIUNTELLI EMMA	SI	
6	BADALUCCO GIUSEPPE	SI	
7	PISONI ALICE	SI	
8	FRITTOLI VALERIA		SI
9	PROVASI STEFANIA	SI	
10	RELLAMONTI SAMANTA	SI	
11	LEONI ROBERTA	SI	
12	GAMBA FABIO	SI	
13	BOCCA LORENZO	SI	
	Totale	11	2

Assessori Esterni

1	MINNAJA RENATA	SI	
2	ZANZOTTERA GIULIANA	SI	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Ferrero, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Andrea Colombo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I. - DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

Il **Sindaco**: "Passiamo al sesto punto che è il tributo sui servizi indivisibili per la TASI, determinazione aliquote 2019. Rimane, come avete visto dalla tabella, nell'aliquota del 2 per 1000 per le abitazioni di lusso, 2,2 per 1000 per beni/merci e 1 per 1000 per i fabbricati rurali.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la proposta n.8 in data 25/02/2019 dell'Area Contabilità e Tributi, avente ad oggetto "Tributo sui servizi indivisibili – T.A.S.I. – determinazione aliquote per l'anno 2019", sottoscritta dal responsabile dell'area, che viene allegata alla presente deliberazione a formare parte integrante e sostanziale di essa;

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti ivi espressi;

Visto il verbale della Commissione consiliare "Finanze e Tributi", riunitasi in data 25 febbraio 2019, per l'esame preliminare della proposta in oggetto;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile dell'area contabilità e tributi ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.3 (Rellamonti, Leoni e Gamba), resi in forma palese dai n.11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- di approvare la proposta n.8 in data 25/02/2019 dell'Area Contabilità e Tributi, avente ad oggetto "Tributo sui servizi indivisibili – T.A.S.I. – determinazione aliquote per l'anno 2019", sottoscritta dal responsabile dell'area, che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare al Responsabile dell'Area Contabilità e tributi gli adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione.

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione, con voti favorevoli n.8, contrari n.3 (Rellamonti, Leoni e Gamba), resi in forma palese dai n.11 Consiglieri presenti e votanti, la dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA N.8 DEL 25.02.2018 – AREA CONTABILITÀ E TRIBUTI.

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – T.A.S.I. – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639 che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.); tale imposta si basa su due presupposti impositivi: da una parte, l'imposta municipale propria (I.M.U.), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dall'altre, l'erogazione dei servizi comunali, articolato in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e nel tributo sui rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- L'art. 1 comma 677 che stabilisce: "....Il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquota della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015. L'aliquota massimo non può eccedere il 2,5 per mille:

Vista la deliberazione di C.C. n. 5 in data 28.02.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) che al capitolo III contiene norme per l'applicazione del Tributo si servizi indivisibili – T.A.S.I.;

Vista la deliberazione di C.C. n. 6 in data 28.02.2014, con la quale sono state determinate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 e dato atto che come disposto dal'art. 1, comma 640 della Legge 147/2013 l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della Tasi non può superare il limite prefissato per la sola IMU, pari al 10,6 per mille;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 in data 28.04.2014, con la quale si integrava la precedente delibera di Consiglio Comunale citata al precedente punto, in merito al tributo sui servizi indivisibili TASI;

Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

- "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
- a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
- b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Vista la deliberazione di C.C. n. 22 in data 08.06.2015, con la quale sono state determinate le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili T.A.S.I. per l'anno 2015 e precisamente: Aliquota TASI nella misura del 2,20 per mille per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, (così come definita ai fini dell'imposta municipale propria) ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 2,20 per mille;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare, posseduta e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Aliquota TASI nella misura del 2,00 per mille per:

• abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie catastali. A/1, A/8, A/9;

Aliquota TASI ordinaria nella misura del 1,00 per mille per:

• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 8 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;

Aliquota TASI ridotta nella misura dello 0 per mille per:

• Tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;

Richiamato la legge 145/2018;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2019 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, e precisamente: Aliquota TASI nella misura del 2,20 per mille per:

• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Aliquota TASI nella misura del 2,00 per mille per:

• abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie catastali. A/1, A/8, A/9;

Aliquota TASI ordinaria nella misura del 1,00 per mille per:

• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 8 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;

Aliquota TASI ridotta nella misura dello 0 per mille per:

• Tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;

Considerato che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni;
- b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti e previsti da disposizioni legislative, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019, tenuto conto delle limitate entrate derivanti da detto tributo;

Visto altresì l'art. 1, commi 676 e 677 della Legge 27.12.2013 n. 147 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza nella determinazione delle aliquote T.A.S.I.;

Visto il verbale della Commissione Consiliare "Finanze e Tributi", riunitasi il 25.02.2019;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO, SI PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- 1. di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015 e precisamente:
- a) Aliquota TASI nella misura del 2,20 per mille per:
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) Aliquota TASI nella misura del 2,00 per mille per:
- abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie catastali. A/1, A/8, A/9;
- c) Aliquota TASI ordinaria nella misura del 1,00 per mille per:
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 8 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- d) aliquota TASI ridotta nella misura dello 0 per mille per:
- Tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 28/02/2019

- 2. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti;
- 3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
- 4. di dare atto che nella determinazione dell'aliquota di cui al punto 1), nonché della definizione della detrazione di cui al successivo punto 2), sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2019 2021, e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
- 5. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 1, comma 10 lettera e) della Legge 208/2015;
- 6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Responsabile area contabile Giuseppina Colombo Il Presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO f.to Andrea Colombo

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Giuseppina Ferrero

Giuseppina Ferrero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del TUEL 18/08/2000, n. 267) lo sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 28/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune il vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.					
	f.to Giuseppina Ferrero				
(art. 134, 3°	TIFICATO DI ESECUTIVITA' comma, del TUEL 18/08/2000, n. 267) sa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai sensi				
_	a esecutiva in data 28/02/2019 per decorrenza dei termini di cui				
Data,	IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Giuseppina Ferrero				
Copia conforme all'originale per uso amr	ninistrativo e d'ufficio				
Arconate,	IL SEGRETARIO COMUNALE				

PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI AREA

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; Richiamato l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

"TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I. - DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER L'ANNO 2019"

ESPRIME

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Arconate, lì 25/02/2019

Il Responsabile Di Area f.to Rag. Giuseppina Colombo

Comune di Arconate

AREA CONTABILITA' E TRIBUTI

PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; Richiamato l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

"TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I. - DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER L'ANNO 2019"

ESPRIME

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Arconate, lì 25/02/2019

Il Responsabile Servizi Finanziari

f.to Rag. Colombo Giuseppina